



# *PROVINCIA DI CREMONA*

## **REGOLAMENTO PROVINCIALE PER L'ASSEGNAZIONE, AD ORGANIZZAZIONI OD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO OPERANTI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI CREMONA, DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ALLO SVILUPPO**

**Ultime modifiche o integrazioni: Delibera di Consiglio Provinciale  
N 108 del 13 luglio 2005**

## **Art. 1 - Oggetto**

La Provincia di Cremona, al fine di promuovere e valorizzare la crescita del territorio provinciale nel campo della cooperazione internazionale, nel rispetto della Legge n. 241/90 e sm, del relativo atto provinciale con cui vengono stabiliti criteri generali per l'erogazione di sovvenzioni, contributi e sussidi finanziari nonché della legislazione nazionale e regionale vigente in materia stabilisce criteri specifici per l'assegnazione di contributi per progetti finalizzati alla realizzazione di progetti di cooperazione internazionale allo sviluppo.

## **Art. 2 – Requisiti di ammissibilità dei progetti**

Ogni anno la Provincia invia una circolare alle Organizzazioni impegnate nel campo della cooperazione internazionale contenente indicazioni sul presente regolamento ed i termini entro i quali si devono presentare le domande.

Possono essere ammessi, previa deliberazione di Giunta Provinciale che definisca le priorità tematiche, su parere della Commissione competente, ai contributi di cui al presente regolamento le ONG (organizzazioni non governative), le ONLUS (organizzazioni non lucrative di utilità sociale), le organizzazioni di volontariato e le associazioni che:

- 1) abbiano i requisiti disposti dall'art. 28, comma 4, lett. a), b), c), d), e) della L. 49/87 per riconoscere l'idoneità alle ONG e le caratteristiche indicate dall'art. 10 comma 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 del D.Lgs n. 460 del 14 novembre 1997 a proposito delle ONLUS ed in particolare:
  - risultino costituite ai sensi degli art. 14, 36, 39 del Codice Civile;
  - abbiano come fine istituzionale quello di svolgere attività di cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale;
  - non perseguano finalità di lucro e prevedano l'obbligo di destinare ogni provento, anche derivante da attività commerciali accessorie o di altre forme di autofinanziamento per i fini istituzionali di cui sopra;
  - non abbiano rapporti di dipendenza da enti con finalità di lucro nè siano collegate in alcun modo agli interessi di enti pubblici o privati, italiani o stranieri aventi fini di lucro;
- 2) abbiano la sede legale in provincia di Cremona;
- 3) dimostrino un'esperienza almeno biennale nel paese/area tematica interessata dal progetto per il quale viene chiesto il contributo;
- 4) diano adeguate garanzie in ordine alla realizzazione delle attività previste disponendo anche delle strutture e del personale qualificato necessario;
- 5) dimostrino la partecipazione attiva alla organizzazione o associazione di volontari residenti in provincia di Cremona.

Ogni soggetto può presentare all'Amministrazione Provinciale una sola richiesta di contributo.

**Il soggetto richiedente il contributo, in possesso di tutte le caratteristiche sopra indicate, può decidere di associare al progetto altri soggetti esecutori**

**anche privi delle suddette caratteristiche. In tal caso la domanda deve essere presentata dall'organismo stesso che figura come "capofila" del progetto ed ha la responsabilità tecnica, amministrativa e contabile dell'intero progetto.**

#### **Art. 3 - Progetti ammessi al contributo**

Sono ammessi i progetti che:

- 1) siano presentati da organizzazioni o associazioni in possesso dei requisiti di ammissibilità, di cui all'art. 2;
- 2) siano relativi ad uno dei settori sottoindicati, che sono compresi fra quelli di cui all'articolo 229, comma 1 e comma 2 della IV Convenzione di Lomé e al punto 1, Titolo 2 della delibera del CICS 12/89, ovvero:
  - sviluppo agricolo e rurale, ed in particolare i programmi imperniati sull'autosufficienza e la sicurezza alimentare;
  - l'industrializzazione, l'artigianato, l'energia, le miniere, le risorse ittiche e il turismo, con vincolo di coerenza con i criteri di "sviluppo sostenibile" approvati dalla Conferenza di Rio;
  - la lotta contro le endemie ed epidemie umane, l'igiene e la sanità di base;
  - la salvaguardia e la protezione dell'ambiente;
  - la lotta contro la siccità e la desertificazione, nonché la tutela, la ricerca, l'esplorazione e la valorizzazione delle risorse naturali;
  - l'infrastruttura economica, sociale e socioculturale, in particolare nel settore sanitario, dell'edilizia, dell'approvvigionamento idrico;
  - lo sviluppo e l'utilizzazione ottimale delle risorse umane, tenendo specialmente conto del ruolo delle donne e dell'infanzia;
  - i programmi di istruzione e formazione, la ricerca scientifica e tecnica fondamentale e applicata, l'adeguamento o l'innovazione tecnologica e il trasferimento di tecnologie;
  - il miglioramento strutturale dei settori economici produttivi;
- 3) siano finanziati da forme autonome, dirette o indirette, pari almeno al 50% dei costi preventivati per la realizzazione del progetto;
- 4) siano redatti secondo lo schema di progetto, parte integrante del presente regolamento.

#### **Art. 4 - Criteri di valutazione tecnica dei progetti**

I progetti vengono istruiti in ordine alla ammissibilità dei requisiti formali, di cui al precedente art. 2, e poi sottoposti a valutazione da parte di un Commissione composta da 3 o più esperti, di cui almeno uno del Settore competente della Provincia, nominata annualmente dal Dirigente competente.

I criteri di valutazione attengono alla qualità del progetto e dei suoi diversi aspetti e determinano la selezione vera e propria, mediante l'attribuzione di punteggio sulla base di indicatori.

Il punteggio massimo conseguibile è di 25 punti. Sono dichiarati idonei i progetti che raggiungono un punteggio pari o superiore a 15. Sono finanziabili unicamente i progetti che raggiungono la soglia di qualità pari ad almeno 20 punti, con valutazioni relative agli indicatori di cui al successivo comma.

La formazione della graduatoria dei progetti, ai fini della selezione delle iniziative da finanziare, verrà effettuata mediante l'applicazione dei criteri e con l'assegnazione dei punteggi di seguito indicati:

- 1.** Qualità dell'intervento/benefici ipotizzabili (attribuibili sulla base di una valutazione complessiva dell'intervento e della sua "qualità", da intendersi come insieme di benefici ipotizzabili indotti sulla popolazione della zona in rapporto alla descrizione analitica del progetto) - da 0 a 5 punti;
- 2.** Coerenza interna del progetto (attribuibili sulla base di una valutazione della coerenza interna del progetto: si valutano le modalità di identificazione dei bisogni, la chiarezza, il realismo e la misurabilità degli obiettivi, l'equilibrio tra risorse e obiettivi, la pertinenza della risposta progettuale rispetto al problema individuato, la coerenza delle metodologie di intervento con le finalità del progetto, la precisione del sistema di monitoraggio e valutazione, l'adeguatezza del progetto alla realtà della zona su cui interviene ed il relativo coordinamento con eventuali altri interventi, nonché la sostenibilità, la durabilità e le prospettive future) - da 0 a 5 punti;
- 3.** Coinvolgimento delle realtà all'estero (attribuibili a progetti la cui proposta preveda il coinvolgimento, anche economico, di una realtà locale del PVS destinatario, del quale va allegato un protocollo d'intesa o di partnership, così che si evinca la capacità del progetto di mobilitare risorse e di costituire un volano ai fini della continuità dell'intervento) – da 0 a 5 punti;
- 4.** Coinvolgimento della comunità provinciale (attribuibili a progetti la cui proposta preveda il coinvolgimento finanziario e/o operativo di realtà pubbliche o private operanti nella provincia di Cremona) – da 0 a 5 punti;

**5. Le ricadute sulla comunità cremonese**  
**(attribuibili a progetti le cui attività abbiano anche una specifica ricaduta sulla comunità cremonese: si valutano il grado di diffusione del progetto, le attività di sensibilizzazione e coinvolgimento della popolazione previste prima, durante e dopo la realizzazione del progetto).– da 0 a 5 punti;**

#### **Art. 5 - Valutazione dei progetti**

La valutazione dei progetti viene effettuata dalla Commissione di cui all'art. 4, la quale ne redige apposito verbale che viene inviata per la definitiva approvazione al Dirigente competente.

#### **Art. 6 - Presentazione dei progetti**

I progetti dovranno essere presentati presso le sedi dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico della Provincia di Cremona, entro i termini perentori indicati nella circolare che la Provincia annualmente invia alle Organizzazioni impegnate nel campo della cooperazione internazionale.

I progetti dovranno essere presentati in lingua italiana, nonché redatti secondo lo schema allegato al presente regolamento, al fine di rendere omogenea la redazione e agevolare la valutazione.

Le domande dovranno inoltre essere corredate da:

- copia dello Statuto e dell'atto costitutivo;
- copia del bilancio dell'ultimo esercizio finanziario;
- relazione sull'attività normalmente svolta dall'organizzazione, in particolare nel settore della cooperazione/solidarietà internazionale;
- copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante.

**Nel caso di domande presentate da un organismo “capofila” (affiancato da altri organismi “partner”, di cui all’art. 2) deve essere allegata la lettera di adesione di ogni associato al progetto. Nella lettera ogni associato indicherà le proprie caratteristiche (denominazione, ragione sociale, sede legale, curriculum nel settore della solidarietà internazionale/cooperazione allo sviluppo, attività precedentemente svolta nel Paese/area tematica del progetto ecc.) e il ruolo che svolgerà all’interno del progetto.**

Le richieste di contributo potranno riferirsi all'intero progetto oppure ad una specifica componente di particolare interesse per l'Amministrazione Provinciale.

Non saranno ammessi i progetti consistenti in meri studi di fattibilità.

#### **Art. 7 – Spese ammissibili**

**Sono ammesse tutte le spese effettivamente sostenute nel periodo compreso tra la data di comunicazione dell'assegnazione del contributo e la data di fine progetto.**

**Sono ammesse tutte le spese necessarie alla realizzazione del progetto ad eccezione dei compensi agli operatori dello sviluppo con permanenza continuativa inferiore a 60 giorni. La spesa per l'invio di personale espatriato è**

**ammessa se l'organismo proponente dimostra che questa presenza apporta un valore aggiunto, in relazione alla capacità professionale degli interessati, e precisa le ragioni per le quali non è possibile ricorrere a personale locale qualificato. In questo caso la proposta dovrà contenere azioni di sostegno e rafforzamento delle capacità locali. Nel caso di professionalità di difficile reperimento sono ammessi compensi per esperti con permanenza anche inferiore ai 60 giorni.**

Sono ammesse spese generali nella misura massima del 6% del costo totale del progetto.

Non sono ammesse spese non chiaramente identificate (varie) e per imprevisti o variazioni del tasso di cambio.

Non sono ammesse spese sostenute per la realizzazione di studi di fattibilità.

All'interno dei progetti potranno essere previste attività di diffusione e sensibilizzazione nei confronti della comunità cremonese, strettamente collegate col progetto stesso. Allo scopo potranno essere riconosciute spese non superiori al 5% del costo complessivo del progetto. Sono escluse le attività finalizzate esclusivamente o prevalentemente alla raccolta di fondi.

L'acquisto di materiali, attrezzature o servizi necessari alla realizzazione del progetto, dovrà essere effettuato di preferenza nel Paese destinatario dell'intervento o nei Paesi vicini. L'acquisto in Paesi diversi dovrà essere motivato.

Eventuali valorizzazioni concorreranno alla determinazione della spesa ammessa nella misura non superiore al 15% dell'intero costo del progetto.

#### **Art. 8 – Modalità di erogazione del contributo**

Ogni contributo concesso non potrà superare il 50% della spesa preventivata per l'intero progetto.

Il contributo non potrà eccedere il 25% del bilancio annuale complessivo dell'organismo richiedente.

Il contributo verrà erogato con le seguenti modalità:

- il 50% al momento della comunicazione di concessione del contributo;
- il 30%, qualora sia stato interamente speso e rendicontato come specificato all'art. 9 il 50% precedentemente erogato;
- il 20% a saldo, successivamente alla conclusione delle attività che dovranno essere rendicontate così come specificato all'art. 9.

#### **Art. 9 - Rendicontazione**

Per la liquidazione del contributo le Associazioni devono inoltrare alla Provincia di Cremona una richiesta, accompagnata da:

A) una relazione comprensiva di descrizione analitica delle attività realizzate e dei risultati conseguiti;

B) il rendiconto finanziario delle entrate e spese relative alle attività svolte, che comprenda:

- il prospetto riepilogativo contabile;
- la tabella analitica delle spese di progetto relative alle attività realizzate (evidenziando quelle coperte dal contributo provinciale);
- l'elenco dei giustificativi di spesa
- i documenti giustificativi di spesa;

C) una dichiarazione attestante:

- che tutti i documenti giustificativi prodotti sono attinenti al progetto rendicontato;
- che i documenti giustificativi prodotti in copia fotostatica sono conformi agli originali che saranno depositati presso la sede dell'organizzazione ed esibiti su richiesta dell'Amministrazione Provinciale;
- (se il progetto non ha avuto altri finanziamenti) che la documentazione presentata non è stata, né sarà utilizzata per richiedere ulteriori contributi ad altri Enti - italiani o internazionali, pubblici o privati - o altri Uffici dell'Amministrazione Provinciale;  
oppure
- (se il progetto ha avuto altri finanziamenti) che sono stati chiesti/ottenuti ulteriori contributi – indicando i donatori e l'entità degli importi, in assoluto e in % sul totale - e che comunque la documentazione relativa alle attività realizzate con il contributo dell'Amministrazione Provinciale non è stata né sarà utilizzata per richiedere ulteriori contributi ad altri Enti (italiani o internazionali, pubblici o privati) o altri Uffici dell'Amministrazione Provinciale;
- il numero di conto corrente postale o bancario su cui si chiede sia versato il contributo;
- che l'organismo si impegna a conservare presso la propria sede la documentazione giustificativa in originale e ad esibirla su richiesta dell'Amministrazione Provinciale (solo nel caso la documentazione sia stata presentata in copia).

D) copia fotostatica di un documento di identità del legale rappresentante dell'organizzazione.

Relazione, rendiconto e dichiarazione dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante.

Relazione e rendiconto dovranno essere conformi al progetto e al preventivo iniziali. Se, in corso d'opera, fosse necessario apportare cambiamenti significativi (variazioni nelle attività previste, variazioni nel budget previsto) al progetto contribuito, questi dovranno essere tempestivamente comunicati all'Amministrazione che si riserva la possibilità di revocare il contributo concesso qualora tali cambiamenti alterassero sostanzialmente finalità o modalità di realizzazione previste.

Relazione e rendiconto dovranno riferirsi all'intero progetto (o componente di progetto, di cui all'art. 6) per il quale è chiesto il contributo e non solo alla parte contribuita.

**La parte non coperta dal contributo  
dell'Amministrazione Provinciale sarà a carico  
degli organismi proponenti o di altri finanziamenti  
esplicitamente dichiarati.**

Il rendiconto dovrà chiaramente evidenziare il costo complessivo di quanto realizzato e

l'incidenza percentuale di copertura del contributo concesso.

Nel caso in cui il rendiconto documentasse spese superiori a quelle indicate nel preventivo non potrà essere in alcun modo erogato un contributo superiore a quello concesso.

Nel caso in cui le spese sostenute fossero inferiori a quelle indicate nel preventivo si procederà ad una proporzionale riduzione del contributo concesso.

In ogni caso la somma del contributo e delle eventuali altre entrate (proventi, altri contributi) risultanti dal rendiconto non potrà essere di importo superiore al 100% delle spese sostenute e documentate, pena la riduzione proporzionale del contributo concesso.

Qualora in sede di rendiconto la somma di contributi complessivamente concessi dall'Amministrazione Provinciale risultasse superiore al 50% del costo del progetto, il contributo sarà percentualmente ridotto fino al raggiungimento del 50% del costo totale.

I documenti giustificativi di spesa vanno presentati in originale o copia fotostatica.

**Potrà essere dichiarata una quota forfetaria di  
“spese generali” per un importo massimo del 6%  
dell'intero costo del progetto, anche se non  
documentata.**

Nel caso di spese in valuta straniera andrà indicato e documentato il rapporto di cambio vigente al momento della spesa tra euro e moneta di pagamento.

**Art. 10 - Verifiche e controlli**

La Provincia si riserva la possibilità di effettuare sopralluoghi e verifiche sui progetti, sia in corso di realizzazione che a conclusione degli stessi, secondo le modalità ritenute più opportune.

A tal proposito la Provincia si riserva la facoltà di pervenire alla revoca del contributo, di diffidare l'assegnatario, a regolarizzare le incongruenze.